

Condizioni generali di consegna della ALPMA Alpenland Maschinenbau GmbH



05/2020

Art. 1 Ambito di applicazione, forma

- (1) Le presenti Condizioni generali di consegna valgono per tutte le consegne, le prestazioni e i contratti sia della ALPMA Alpenland Maschinenbau GmbH (ALPMA) sia della LTH Dresden, ma si applicano esclusivamente nel caso in cui l'impresa cliente ai sensi dell'art. 14 del Codice civile tedesco sia una persona giuridica di diritto pubblico, ovvero un ente speciale di diritto pubblico.
- (2) Non trovano applicazione le condizioni generali di consegna o di contratto del cliente o di terzi, anche qualora ALPMA non si dichiari nel singolo caso contraria alla loro applicabilità ed esegua incondizionatamente una consegna o una prestazione pur se a conoscenza di condizioni generali di consegna contrarie. Con l'esecuzione del contratto il cliente riconosce l'inefficacia delle proprie condizioni generali di contratto. Anche nel caso in cui ALPMA si riferisca ad una comunicazione che contenga o rimandi alle condizioni generali di contratto del cliente o di terzi, ciò non coincide con l'accettazione della validità di tali condizioni di contratto. Eventuali clausole divergenti da quanto qui indicato sono ammesse soltanto se risultano dalla conferma d'ordine scritta di ALPMA.
- (3) Queste Condizioni generali di contratto sono parte integrante di tutti i contratti stipulati tra ALPMA e il cliente relativi a consegne o prestazioni offertegli. Le Condizioni in oggetto sono allo stesso modo applicabili per tutte le consegne, le prestazioni o le offerte future di ALPMA al cliente, anche se non stabilito separatamente.
- (4) Eventuali accordi individuali stipulati nel singolo caso con il cliente (ivi inclusi accordi collaterali, integrazioni e modifiche) hanno in ogni caso la priorità rispetto alle presenti Condizioni generali di consegna. Salvo prova contraria, per il contenuto di questi accordi è determinante un contratto scritto o la nostra conferma scritta.
- (5) Le dichiarazioni legali e le comunicazioni del cliente in riferimento al contratto (ad es. definizione di una scadenza, denuncia di difetti, recesso o riduzione) devono avvenire per iscritto, ovvero in forma scritta o testuale (ad es. lettera, e-mail, fax). Sono fatte salve eventuali prescrizioni formali di legge e ulteriori evidenze, in particolare in caso di dubbi sulla legittimità del dichiarante.

Art. 2 Offerta, stipula del contratto e volume di fornitura

- (1) Le nostre offerte sono soggette a conferma e non vincolanti. Ciò vale anche nel caso in cui abbiamo fornito al cliente cataloghi, documentazione tecnica (ad es. disegni, progetti, conteggi, calcoli, riferimenti a norme DIN), altre descrizioni di prodotto o documenti - anche in forma elettronica.
- (2) Un ordine di merci o prestazioni da parte del cliente è considerato come un'offerta contrattuale vincolante. Se non diversamente indicato nell'ordine, siamo autorizzati ad accettare questa offerta contrattuale entro quattro settimane dalla sua ricezione da parte nostra. L'accettazione può essere dichiarata per iscritto (ad es. tramite conferma d'ordine), oppure tramite consegna della merce o erogazione della prestazione.
- (3) Indipendentemente dalla disposizione di cui all'art. 2, paragrafo 2 delle presenti Condizioni generali di consegna, un contratto tra ALPMA e il cliente viene in essere sulla base di un ordine del cliente e di una conferma d'ordine scritta da parte di ALPMA. La conferma d'ordine può avvenire entro un termine di quattro settimane.
- (4) Il contenuto del contratto e l'entità delle consegne/delle prestazioni, che include le presenti Condizioni generali di consegna, scaturisce esclusivamente dalla conferma d'ordine di ALPMA, se il cliente non si oppone per iscritto alla conferma d'ordine entro un termine di 7 giorni lavorativi. La conferma d'ordine riporta in modo esauriente tutte le clausole concluse tra le parti e relative all'oggetto del contratto. Eventuali accordi verbali rilasciati da ALPMA prima della stipula del presente contratto non hanno alcuna efficacia giuridica e sono sostituite dalla conferma d'ordine scritta, a meno che in questa non sia esplicitamente indicata la continuità della loro validità.
- (5) Integrazioni e modifiche delle clausole concordate, incluse le presenti Condizioni generali di consegna, hanno efficacia soltanto se sono confermate per iscritto. L'osservanza della forma scritta è data in caso di trasmissione a mezzo fax o come documento PDF completo di firma elettronica.
- (6) Le indicazioni fornite da ALPMA in merito all'oggetto (ad es. pesi, dimensioni, valori di consumo, limiti d'impiego, tolleranze e specifiche tecniche) e all'illustrazione della fornitura o della prestazione (ad es. disegni e immagini) hanno solo un valore approssimativo nella misura in cui lo scopo d'impiego per il fine previsto a contratto non ponga come condizione l'esatta corrispondenza. Non si tratta in tal caso di caratteristiche di qualità garantite, bensì di descrizioni o definizioni della fornitura o della prestazione. Sono consentite deroghe d'uso commerciale e deroghe che intervengono a motivo di prescrizioni giuridiche o che costituiscono migliorie tecniche, nonché sostituzioni con componenti equivalenti, purché non si pregiudichi l'applicabilità per il fine previsto a contratto.
- (7) I container di trasporto, gli attrezzi, il materiale in eccesso, le bombole di gas per saldatura e gli altri strumenti ausiliari non sono oggetto del contratto e rimangono di proprietà di ALPMA. Essi vanno importati, riesportati e rispediti dal cliente a proprie spese e a proprio rischio e pericolo.
- (8) I montaggi vengono eseguiti esclusivamente sulla base delle Condizioni di montaggio ALPMA separate. La fatturazione avverrà secondo le tariffe di ALPMA di volta in volta in vigore.

Art. 3 Documentazione e segreti commerciali

- (1) Su tutta la documentazione consegnata al cliente unitamente alle offerte e ai preventivi, come ad esempio progetti, lavori di sviluppo, immagini, disegni, calcoli, modelli, attrezzi e altri strumenti ausiliari, ALPMA si riserva tutti i diritti, in particolare il diritto di proprietà e i diritti di autore. Senza l'autorizzazione scritta esplicita di ALPMA, il cliente non deve rendere accessibili a terzi questi oggetti in quanto tali, né il loro contenuto, né renderli pubblici autonomamente o tramite terzi o riprodurli. Su richiesta di ALPMA, il cliente è tenuto a restituire interamente tutti gli oggetti indicati e a distruggere eventuali fotocopie nel caso in cui egli non ne avesse più bisogno nel corso ordinario degli affari o in caso di mancata stipula di un contratto.
 - (2) Il cliente deve trattare in modo confidenziale i segreti aziendali e commerciali di ALPMA e delle aziende ad essa connesse, in particolare Alpenhain Käsespezialitäten GmbH nonché Frischpack GmbH.
 - (3) ALPMA può rendere accessibile a terzi la documentazione contrassegnata dal cliente come confidenziale solo previa sua autorizzazione scritta.
- ### Art. 4 Prezzi e condizioni di pagamento / Compensazione e diritto di ritenzione
- (1) I prezzi valgono per il volume di prestazione e fornitura specificato nelle conferme d'ordine. Prestazioni supplementari o speciali saranno conteggiate a parte. I prezzi sono da intendersi in EURO più imposta di legge applicabile al momento del rilascio della fattura. Nella misura in cui non sia stato stabilito diversamente, per le consegne vale:
FCA ALPMA (Incoterms 2020) con imballaggio standard (= su pallet, avvolto in pellicola protettiva).
 - (2) Il pagamento deve avvenire conformemente alla conferma d'ordine senza alcuna deduzione. Salvo diversa indicazione nella conferma d'ordine, il prezzo d'acquisto, ovvero il compenso è esigibile e da versare entro 14 giorni dall'emissione della fattura e consegna della merce o dal collaudo dell'opera.
 - (3) Il cliente deve accreditare il prezzo stabilito ovvero la compensazione a proprio rischio e pericolo e a sue spese su uno dei conti bancari indicati da ALPMA. Quale data del pagamento è considerata determinante la data di accredito a favore di ALPMA. In caso di ritardo, il tasso degli interessi moratori applicato è di 8 punti percentuali sopra il tasso d'interesse base. È fatta salva la possibilità di rivendicare ulteriori danni causati da un ritardo nel pagamento.
 - (4) La compensazione di contro pretese da parte del committente o la ritenzione di pagamenti a causa di simili rivendicazioni è ammissibile solo se le contro pretese avanzate sono incontestate o accertate con autorità di cosa giudicata. L'esercizio di un diritto di ritenzione da parte del cliente è altresì escluso qualora la sua contro pretesa si fondi su altri rapporti contrattuali o giuridici. Il cliente non è autorizzato a cedere a terzi diritti al pagamento in essere nei confronti di ALPMA; ciò non vale nei casi in cui trovi applicazione l'art. 354, pagina 1 del Codice commerciale tedesco.

- (5) ALPMA è legittimata a esigere in cambio di forniture o prestazioni ancora in sospeso dei pagamenti anticipati o la prestazione di garanzie. La dichiarazione di una riserva di questo tipo deve avvenire da parte di ALPMA al più tardi al momento della conferma d'ordine.
- (6) Qualora, successivamente alla stipula del contratto risultasse (ad esempio, a causa di istanza di apertura di un procedimento d'insolvenza) che il diritto di ALPMA al prezzo d'acquisto, ovvero alla remunerazione, è compromesso dall'incapacità di pagamento del cliente, oppure, successivamente alla stipula del contratto, ALPMA dovesse venire a conoscenza di altre circostanze che mettono in sostanziale dubbio la credibilità del cliente e che potrebbero compromettere i pagamenti del cliente a favore di ALPMA in virtù del rispettivo rapporto contrattuale (inclusi gli ordini particolari), ALPMA ha il diritto, ai sensi delle prescrizioni di legge, di rifiutare la prestazione e - eventualmente dopo aver definito un termine - di recedere dal contratto (art. 321 del Codice civile tedesco). In caso di contratti per la fabbricazione di oggetti irragionevoli (lavorazioni particolari), ALPMA può dichiarare immediatamente il proprio recesso; restano salve le disposizioni di legge sulla possibilità di definire un termine.
- (7) ALPMA è autorizzata ad aumentare il prezzo pattuito in misura adeguata, se il cliente dopo la stipula del contratto desidera modificare relative all'oggetto del contratto e se queste comportano un costo aggiuntivo. ALPMA certificherà questo costo aggiuntivo al cliente, se questi ne farà richiesta.
- (8) Salvo accordi diversi, il pagamento va effettuato nella valuta avente corso legale nella Repubblica Federale Tedesca.

Art. 5 Consegna, termine di consegna e ritardo nella consegna

- (1) I termini di consegna indicati nell'offerta non hanno carattere vincolante, salvo la disposizione nel singolo caso di un termine di consegna vincolante. L'osservanza di un termine di consegna vincolante concordato da parte di ALPMA presuppone il precedente chiarimento conclusivo di tutti i quesiti commerciali e tecnici di ALPMA e del cliente nonché l'adempimento completo e puntuale degli obblighi contrattuali da parte del cliente. ALPMA è autorizzata a esigere dal cliente una congrua proroga dei termini di consegna o prestazione, pari almeno al periodo di tempo in cui il cliente non ottempera nei confronti di ALPMA ai suoi obblighi contrattuali, non fornendo in particolare progetti e informazioni di prodotto e non provvedendo alla corresponsione di account o pagamenti intermedi pattuiti.
 - (2) Qualora ALPMA non sia in grado di rispettare termini di consegna vincolanti a causa di ragioni non imputabili alla sua responsabilità (mancata disponibilità della prestazione), ALPMA informerà senza indugio il cliente. A tale proposito per mancata disponibilità della prestazione s'intende in particolare l'auto fornitura non puntuale da parte di un nostro fornitore, laddove sia stata conclusa da parte nostra un'operazione di copertura congrua, né noi né il nostro fornitore siamo responsabili, oppure non siamo obbligati all'acquisto nel caso specifico.
 - (3) ALPMA non risponde per l'impossibilità di consegna o per ritardi di consegna, nella misura in cui questi siano originati da forza maggiore o da altri eventi non prevedibili al momento della conclusione del contratto (come ad es. anomalie operative a livello dello stabilimento, riduzioni di materie prime, interventi legati ad agitazioni sindacali, auto fornitura non tempestiva o non corretta di ALPMA, carenza generale di materiale, naufragio, ridotta capacità portuale e di scarico, ritardi legati ai trasporti, ridotta disponibilità della stazza richiesta, cambio o sostituzione appropriati dello spedizioniere e/o del trasportatore e/o dell'armatore, incidenti di trasporto e difficoltà nel procurarsi le necessarie autorizzazioni delle autorità o altri interventi da parte delle autorità), non imputabili alla stessa.
 - (4) Nella misura in cui tali eventi rendono notevolmente difficoltosa o impossibile ad ALPMA la consegna o la prestazione e l'impedimento non sia solo di durata temporanea, ALPMA si riserva il diritto di recedere dal contratto. Per gli impedimenti di durata temporanea, i termini di consegna e prestazione saranno prorogati o differiti in misura congrua. In tutti i casi in cui si verifichino impedimenti di cui ALPMA non è responsabile, indipendentemente dalla loro natura, ALPMA è autorizzata a richiedere al cliente il rimborso di prestazioni e/o spese aggiuntive.
 - (5) Se il termine di consegna dovesse prolungarsi a causa di forza maggiore o di altre circostanze di cui ALPMA non è responsabile, il cliente ha diritto di recedere dal contratto sempre che non sia più ragionevole che egli accetti la prestazione. Tale dichiarazione dovrà essere fatta pervenire immediatamente ad ALPMA in forma scritta, pena l'estinzione del diritto di recesso.
 - (6) Sono ammesse consegne parziali solo se ragionevolmente accettabili per il cliente.
 - (7) L'entrata in stato di ritardo da parte di ALPMA è definita ai sensi delle prescrizioni di legge. In ogni caso, tuttavia, occorre un sollecito da parte del cliente. Se ALPMA entra in stato di ritardo con una consegna o prestazione, la responsabilità di ALPMA si limita a quanto previsto dalla presente clausola: il cliente può richiedere un risarcimento forfettario per i danni causati dal ritardo. Il risarcimento forfettario per danni ammonta allo 0,5% del prezzo netto (valore della fornitura) per ogni settimana di calendario compiuta di ritardo, complessivamente, però, al massimo al 5% del valore della fornitura della merce consegnata in ritardo ovvero della prestazione erogata in ritardo. ALPMA si riserva il diritto di dimostrare che l'acquirente non ha subito alcun danno o che il danno è stato notevolmente inferiore.
 - (8) Ulteriori diritti derivanti da ritardi nella consegna sono disciplinati esclusivamente dall'art. 12 delle presenti Condizioni.
- ### Art. 6 Luogo di adempimento
- Luogo di adempimento per tutti gli obblighi derivanti dal rapporto contrattuale è Rott am Inn, purché non sia stato disposto diversamente. Luogo di adempimento per tutti gli obblighi derivanti dal rapporto contrattuale della filiale LTH Dresden è Dresda, se il contratto è stato posto in essere tramite la filiale di ALPMA, la LTH Dresden, e purché non sia stato concordato diversamente.
- ### Art. 7 Spedizione, imballaggio, assicurazione
- (1) La spedizione avviene a spese del cliente e a suo rischio e pericolo.
 - (2) Spetta ad ALPMA decidere, nei limiti del suo potere discrezionale, sulle modalità di spedizione e sull'imballaggio. L'imballaggio avviene a regola d'arte; imballaggi più complessi rispetto a quanto indicato nell'offerta sono conteggiati in aggiunta alle spese di fornitura. Lo smaltimento del materiale di imballaggio è compito del cliente. Nella misura in cui ALPMA è obbligata a ritirare l'imballaggio utilizzato per il trasporto ai sensi della normativa sugli imballaggi, il cliente sostiene le spese per il trasporto dell'imballaggio utilizzato e le spese per il relativo smaltimento. Se l'imballaggio ritirato non può essere riciclato, il cliente sosterrà le spese causate ad ALPMA per lo smaltimento dei relativi materiali.
 - (3) Per conto, a rischio e a spese del cliente, ALPMA assicura tutte le spedizioni contro il danneggiamento e la perdita (assicurazione del trasporto). Se sulla spedizione si verifica un danno da trasporto o un danno dovuto al trasporto, e se in seguito a ciò ad ALPMA spettano dei diritti da esercitare nei confronti dell'assicuratore del trasporto e/o dei vettori, ALPMA trasferisce questi diritti su richiesta del cliente, con esclusione della responsabilità per la consistenza dei diritti, al cliente, e specificatamente progressivamente dietro il pagamento del prezzo complessivo stabilito per l'oggetto del contratto e di tutte le spese dovute. Sono escluse rivendicazioni nei confronti di ALPMA che superino quanto sopra, a causa di un danno da trasporto o di un danno dovuto al trasporto. Ciò vale anche quando il contratto tra ALPMA e il cliente comprende prestazioni di montaggio o l'installazione di un impianto chiavi in mano.
- ### Art. 8 Passaggio del rischio, accettazione, obbligo di accertamento
- (1) L'accettazione non può essere rifiutata a causa di difetti irrilevanti della fornitura o prestazione.
 - (2) Se il cliente ritarda nell'accettazione o se viola altri obblighi di cooperazione, il pericolo di perdita totale o di deterioramento per caso fortuito dell'oggetto del contratto passa al cliente dal momento in cui questi entra in stato di ritardo nell'accettazione. In caso di ritardo nell'accettazione o di violazione colpevole di altri obblighi di cooperazione da parte del cliente, ALPMA si riserva il diritto di rivendicare il danno da ciò risultante.
 - (3) Il rischio di perdita o deterioramento per caso fortuito della merce passa al cliente con la consegna; in caso di vendita con consegna a destinazione tali rischi, così come il rischio di ritardo, passano al cliente al più tardi con la consegna dell'oggetto di fornitura (dove fa fede l'avvio della procedura di carico) allo spedizioniere, al trasportatore o altrimenti a terzi designati all'effettuazione della spedizione, nella misura in cui non sia stato convenuto un collaudo. Se la spedizione o la consegna ritarda in seguito a una circostanza la cui origine non è riconducibile ad ALPMA, il rischio passa al cliente a partire dal giorno in

cui ALPMA abbia comunicato al cliente l'avviso di pronto per la spedizione. Tutte le spedizioni, inclusi eventuali rinvii all'origine, avvengono a rischio del cliente. In caso di fornitura d'opera il rischio passa al cliente con la messa in servizio (= produzione industriale). Se la messa in servizio ritarda in seguito a una circostanza la cui origine non è riconducibile ad ALPMA, il rischio passa al cliente a partire dalla data di messa in servizio risultante dal calendario pattuito.

(4) I costi di magazzino successivi al passaggio del rischio sono sostenuti, specie nel caso di ritardo nell'accettazione, dal cliente. In caso di stoccaggio da parte di ALPMA, i costi di magazzino comportano 0,25% dell'importo di fattura degli oggetti in fornitura da immagazzinare per ogni settimana completa, per ogni mese iniziato a partire da un mese dopo la comunicazione di pronto per la spedizione effettuata da parte di ALPMA. Sono fatte salve eventuali rivendicazioni a prova di costi di magazzino maggiori.

(5) I diritti del cliente in caso di vizi derivanti dall'art. 11 presuppongono una debita ispezione dell'oggetto della fornitura e della prestazione e dei vizi della cosa da parte dello stesso secondo quanto previsto ai sensi degli artt. 377, 381 del Codice commerciale tedesco. In caso di reclami dovuti a vizi della cosa o a fornitura non completa, il cliente deve rivolgersi ad ALPMA per iscritto, descrivendo con esattezza il vizio rivendicato entro un termine di cinque giorni lavorativi. ALPMA va informata immediatamente per iscritto in presenza di vizi occulti, al più tardi entro un termine di cinque giorni lavorativi successivi alla rispettiva scoperta. Sono escluse rivendicazioni per vizi comunicati con ritardo o per danni da trasporto. Se il cliente non ispeziona correttamente la merce e/o non denuncia ad ALPMA eventuali difetti, la responsabilità di ALPMA per difetti non denunciati o non denunciati tempestivamente o correttamente è esclusa ai sensi delle prescrizioni di legge.

Art. 9 Collaudo

(1) Nella misura in cui sia stato convenuto un collaudo, ALPMA e il cliente si obbligano reciprocamente al collaudo dell'oggetto della fornitura o della prestazione.

(2) In linea generale, si procede a un collaudo formale, senza comunque escludere altre forme di collaudo. In sede di collaudo si provvederà a redigere un verbale di collaudo in cui si documentano le prestazioni ancora mancanti e gli eventuali difetti, anche in caso di divergenti opinioni a riguardo. Il collaudo non può essere rifiutato a causa di difetti irrilevanti.

(3) Per il resto, il collaudo si ritiene effettuato:

- una volta conclusa la fornitura o la prestazione,

- in seguito a rispettiva comunicazione di ALPMA al cliente, con la richiesta di voler procedere al collaudo entro un termine congruo

- e in caso di mancato collaudo da parte del committente entro il termine di legge previsto oppure

- qualora il committente abbia dato inizio alla produzione industriale dietro utilizzo dell'oggetto della fornitura e della prestazione, producendo in particolare prodotti idonei per la vendita, ovvero abbia versato il prezzo di vendita o la remunerazione.

(4) Il cliente ha l'obbligo di mettere a disposizione i materiali necessari alla preparazione e all'esecuzione del collaudo nelle quantità e qualità richieste da ALPMA. Qualora ALPMA trasformi prima del collaudo, per propria colpa, materiali di valore commisurato alla complessità del progetto che non possono essere utilizzati, riutilizzati o trasformati conformemente, ALPMA risponde in tal caso dei costi supplementari da ciò risultanti.

Art. 10 Riserva di proprietà, ritiro dell'oggetto della fornitura e della prestazione

(1) Fino al pagamento irrevocabile, senza riserve e definitivo, l'oggetto del contratto rimane di proprietà di ALPMA. Finché sussiste la riserva di proprietà, il cliente non è autorizzato a gravare l'oggetto del contratto con un diritto di garanzia (ad es. proprietà di garanzia, diritto di pegno, ipoteca, ipoteca incorporata in titolo trasferibile ecc.) oppure ad alienarlo. Qualora nel luogo in cui l'oggetto del contratto si trova, ai sensi del contratto stesso, lo strumento di garanzia "Riserva di proprietà" risultasse sconosciuto, si conviene in sua vece quello strumento di garanzia che più si avvicina mutatis mutandis alla "Riserva di proprietà" ai sensi del diritto vigente in loco. Il committente è tenuto a interventi di cooperazione, in particolare alla presentazione di dichiarazioni di volontà che fossero necessarie, ai sensi del diritto vigente in loco, relativamente alla pattuizione e motivazione di un simile strumento di garanzia.

(2) Se la riserva di proprietà cessa, in particolare in seguito a rivendita, unione, trasformazione, ecc., allora al posto della riserva di proprietà subentra il nuovo bene o la rivendicazione da ciò risultante del cliente nei confronti di terzi. Solo ALPMA ha il diritto alla riscossione del credito nel caso in cui il cliente si venisse a trovare nei confronti di ALPMA in ritardo nel pagamento. In caso di trasformazione, ricomposizione, unione e mescolanza dell'oggetto del contratto con altre merci da parte del cliente, ad ALPMA spetta la comproprietà del nuovo bene nella proporzione del valore di fattura dell'oggetto del contratto rispetto al valore di fattura dell'altro bene ottenuto tramite trasformazione, ricomposizione, unione e mescolanza. Il cliente custodisce la merce di proprietà esclusiva o di comproprietà di ALPMA gratuitamente.

(3) Ai fini di garantire le rivendicazioni di ALPMA nei confronti del cliente, questi trasferisce ad ALPMA qualsiasi rivendicazione e diritto che dovesse derivare al cliente contro terzi in seguito all'unione dell'oggetto del contratto con un bene immobile. ALPMA accetta fin da subito questa cessione.

(4) Se il valore delle garanzie fondate sulla riserva di proprietà e sulla rinnovata riserva di proprietà, che spettano ad ALPMA, dovesse superare di oltre il 10% i crediti di ALPMA nei confronti del cliente, allora su richiesta di quest'ultimo ALPMA svincolerà garanzie nella misura in cui si constati una garanzia in eccesso. La scelta delle garanzie da svincolare è demandata ad ALPMA.

(5) ALPMA si riserva il diritto di dichiarare il recesso. In caso di recesso, ALPMA è autorizzata ad accedere ai locali commerciali del cliente ai consueti orari d'ufficio per ritirare l'oggetto del contratto e della fornitura. È fatta salva la facoltà di ALPMA di ulteriori rivendicazioni.

(6) Dopo il ritiro dell'oggetto del contratto, ALPMA è autorizzata al suo realizzo; il ricavato del realizzo è da detrarre dai debiti del cliente, dedotte congrue spese di realizzo.

(7) Fino al completo soddisfacimento di tutte le rivendicazioni di ALPMA, il cliente deve assicurare l'oggetto del contratto a proprie spese contro il pericolo di perdita o di deterioramento. Tutti i lavori di manutenzione, manutenzione straordinaria e riparazione ritenuti necessari sono svolti a carico del cliente.

(8) In caso di interventi da parte di terzi nei diritti di ALPMA (ad es. in caso di pignoramento, sequestro o disposizioni di altro tipo), il cliente deve darne immediata comunicazione ad ALPMA, fornendo tutte le informazioni necessarie. Il committente è inoltre tenuto a informare immediatamente i terzi sulla proprietà di ALPMA. Nella misura in cui il terzo non sia in condizione di risarcire ALPMA delle spese giudiziarie ed extra-giudiziarie risultanti in questo contesto, al riguardo risponderà il cliente nei confronti di ALPMA.

Art. 11 Vizi della cosa

(1) I diritti del cliente in caso di vizi tecnici e vizi giuridici (ivi inclusi consegna errata e ridotta, nonché montaggio improprio o istruzioni di montaggio non corrette) sono disciplinati dalle prescrizioni di legge, salvo diversa disposizione qui di seguito riportata. In tutti i casi, le prescrizioni di legge speciali rimangono invariate al momento della consegna finale a un consumatore.

(2) ALPMA risponde nei confronti del cliente affinché l'oggetto del contratto, nel momento in cui il rischio passa al cliente, sia libero da vizi tecnici e vizi giuridici. La responsabilità di ALPMA per i difetti si basa principalmente sull'accordo raggiunto in merito alla qualità della merce, della prestazione o dell'opera. Se la qualità non è stata concordata, la presenza o meno di un difetto deve essere giudicata in base alle disposizioni di legge. Differenze irrilevanti dalla qualità pattuita non rappresentano un vizio della cosa. Eventuali difetti vanno immediatamente segnalati ad ALPMA. ALPMA, tuttavia, non si assume alcuna responsabilità per dichiarazioni pubbliche di terzi (ad es. dichiarazioni pubblicitarie).

(3) Eventuali pretese del cliente per difetti presuppongono che egli abbia adempiuto i suoi obblighi di controllo e denuncia dei vizi (artt. 377, 381 del Codice commerciale tedesco) in conformità all'art. 9 (5) delle Condizioni generali di consegna.

(4) ALPMA non risponde di difetti che dipendono da un utilizzo inappropriato, una cattiva manutenzione straordinaria, modifiche senza l'autorizzazione scritta di ALPMA, riparazioni eseguite dal cliente in maniera non regolamentare, pulizia non appropriata, mancato rispetto delle istruzioni d'uso e delle istruzioni di servizio di ALPMA, influenze chimiche, elettrochimiche o elettriche, sostituzione errata di materiali, materiali di prova o mezzi di esercizio forniti dal cliente o da una progettazione da esso prescritta. ALPMA non risponde neanche per l'usura dell'oggetto del contratto o di parti di esso; per usura si intende, tra l'altro, la perdita progressiva di materiale dalla superficie di un corpo solido, provocata da cause meccaniche, dunque da contatto e movimento relativo di un corpo opposto solido, liquido o gassoso.

(5) La fornitura di oggetti usati, pattuita nel singolo caso con il cliente, ha luogo con esclusione di qualsiasi garanzia.

(6) Se ALPMA risponde di un vizio della cosa, il cliente ha innanzitutto solo il diritto di pretendere l'eliminazione dei vizi. ALPMA può scegliere a propria discrezione tra l'eliminazione del vizio o la fornitura sostitutiva. Se l'eliminazione del vizio nelle modalità indicate da ALPMA non ha successo per due volte per colpa di ALPMA, il cliente può pretendere a propria discrezione la diminuzione del prezzo di acquisto o l'annullamento del contratto. Nel caso di un difetto irrilevante, tuttavia, non vi è alcun diritto di recesso. È esclusa qualsiasi responsabilità di ALPMA al di là dei limiti di responsabilità di cui all'art. 12.

(7) Se il vizio non richiede una riparazione sul luogo d'installazione, il cliente deve inviare la parte difettosa ad ALPMA a proprie spese assieme alla descrizione del difetto per la riparazione o per la sostituzione. In caso di riscontrato difetto del pezzo fornito, ALPMA risarcirà il cliente delle spese sostenute. Le parti sostituite sono o diventano proprietà di ALPMA. La responsabilità per vizi della cosa da parte di ALPMA cessa nel momento in cui ALPMA restituisce al cliente la parte regolarmente riparata o un adeguato pezzo di ricambio.

(8) ALPMA può rifiutare l'eliminazione di un vizio, se il cliente non adempie gli impegni di pagamento stabiliti; salvo un importo di pagamento che corrisponde direttamente all'importo dovuto per l'eliminazione del vizio. Se il cliente fa valere un diritto scaturito da difetti e se successivamente, in particolare dopo un'apposita indagine promossa da ALPMA, si scopre che il diritto rivendicato dal cliente per difetti della cosa non sussiste per motivi oggettivi o giuridici, ALPMA ha diritto di ricevere per le prestazioni fornite, inclusa l'indagine da essa condotta, un adeguato indennizzo e il rimborso di tutte le spese sostenute.

(9) Nel caso in cui ad ALPMA non venga concessa la possibilità di eliminare il vizio o se il cliente o terzi provvedessero all'eliminazione dei vizi rivendicati dal cliente senza il consenso scritto da parte di ALPMA, qualsiasi diritto di garanzia decade, sempreché la precedente eliminazione del vizio da parte di ALPMA sia fallita.

Art. 12 Diritto al risarcimento danni

(1) Nella misura in cui dalle presenti Condizioni generali di contratto (CGC), ivi incluse le seguenti disposizioni, non risulti nulla di contrario, ALPMA è responsabile in caso di violazione di obblighi contrattuali ed extracontrattuali ai sensi delle prescrizioni di legge.

(2) ALPMA è responsabile del risarcimento danni, quale ne sia il motivo giuridico, nell'ambito della responsabilità per colpa, in caso di dolo e negligenza grave. In caso di negligenza ordinaria, ALPMA è responsabile con riserva di una responsabilità più lieve ai sensi delle prescrizioni di legge (ad es. per la cura dei propri affari interni), solo

a) per danni derivanti da lesione alla vita, al corpo o alla salute,

b) per danni derivanti dalla violazione non trascurabile di un obbligo contrattuale essenziale (obbligo, il cui adempimento è essenziale per la corretta esecuzione del contratto e per il rispetto del quale il partner contrattuale si fida regolarmente); in questo caso, tuttavia, la responsabilità di ALPMA è limitata al risarcimento del danno prevedibile, tipicamente verificatosi.

(3) Le limitazioni di responsabilità di cui al paragrafo 2 si applicano anche in caso di violazione degli obblighi da parte o a beneficio di persone di cui ALPMA sia responsabile ai sensi di legge. Non si applicano invece qualora ALPMA abbia nascosto un difetto o abbia fornito una garanzia per la qualità della merce e per i reclami dell'acquirente ai sensi della Legge tedesca sulla responsabilità del prodotto.

(4) A causa di una violazione di un obbligo che non consiste in un difetto, l'acquirente può recedere o risolvere il contratto solo se ALPMA risulta responsabile della violazione di tale obbligo. È escluso un diritto di recesso libero dell'acquirente (in particolare ai sensi degli artt. 651, 649 del Codice civile tedesco). Si applicano altresì le prescrizioni di legge e le conseguenze legali.

Art. 13 Prescrizione

(1) In deroga all'art. 438, comma 1, n. 3 del Codice civile tedesco, il termine di prescrizione generale per rivendicazioni da vizi tecnici e vizi giuridici è di un anno dalla consegna. Se è stato concordato un collaudo, il termine di prescrizione inizia con il collaudo, tuttavia non oltre 9 mesi dopo la notifica della disponibilità alla spedizione.

(2) Se, tuttavia, i beni consistono in un'opera edilizia o in un oggetto che, conformemente alle sue consuete modalità d'uso, è stato impiegato per un'opera edilizia, causandone la difettosità (materiale da costruzione), il termine di prescrizione è di 5 anni dalla consegna, ai sensi delle disposizioni di legge (art. 438, comma 1, n. 2 del Codice civile tedesco). Restano impregiudicate anche altre disposizioni di legge speciali in materia di prescrizione (in particolare l'art. 438, comma 1, n. 1, comma 3, artt. 444, 445 b del Codice civile tedesco).

(3) I suddetti termini di prescrizione del diritto di acquisto si applicano anche alle richieste di risarcimento danni contrattuali ed extracontrattuali dell'acquirente che si basano su un difetto della merce, a meno che l'applicazione del termine di prescrizione legale regolare (artt. 195, 199 del Codice civile tedesco) non comporti, nel singolo caso, un termine di prescrizione più breve. Le richieste di risarcimento danni dell'acquirente ai sensi dell'art. 8, comma 2, frasi 1 e 2(a) nonché ai sensi della Legge tedesca sulla responsabilità del prodotto cadono tuttavia in prescrizione esclusivamente in base ai termini di prescrizione di legge.

Art. 14 Obblighi del cliente

Il cliente è tenuto a rispettare scrupolosamente sia le istruzioni di servizio che le istruzioni sull'uso, come anche le avvertenze sulla sicurezza di ALPMA. Il cliente deve in particolare seguire le istruzioni di ALPMA, relativamente a come l'oggetto del contratto sia da utilizzare senza correre rischi, quali misure preventive vadano prese periodicamente e nei singoli casi, e relativamente a quale utilizzo errato vada evitato. Il cliente è peraltro tenuto ad assicurare la partecipazione del personale addetto all'esercizio e alla manutenzione ai corsi di addestramento concordati e ad affidare l'esercizio e la manutenzione dell'impianto solo al personale precedentemente addestrato. Se il cliente contravviene a questi obblighi, ALPMA non risponde dei danni che ne dovessero sorgere.

Art. 15 Software

(1) ALPMA conferisce al committente sul software messo a disposizione il semplice diritto di godimento ai sensi dell'art. 31, comma 2 della Legge tedesca sui diritti d'autore. Il cliente è autorizzato ad utilizzare il software conferitogli solo relativamente all'oggetto del contratto. Il cliente è autorizzato a utilizzare a tempo indeterminato il software conferitogli per l'intera durata commerciale dell'oggetto del contratto. Il cliente non ha alcun diritto alla cessione del codice sorgente dei programmi compilati.

(2) Il cliente non è autorizzato a trasferire il proprio diritto di godimento a terzi. Se il cliente vende a terzi l'oggetto del contratto nell'ambito del suo consueto svolgimento degli affari e se questo terzo non è un

concorrente diretto di ALPMA, ALPMA si impegna, in seguito a relativo invito, ad approvare il trasferimento del diritto di godimento sul software, sempre che ALPMA non riesca a spiegare motivatamente che con ciò i concorrenti di ALPMA verrebbero a conoscenza dei segreti commerciali e/o dei segreti aziendali di ALPMA. Il diritto di godimento del cliente non è esclusivo. ALPMA è autorizzata a concedere ad un numero illimitato di altri clienti diritti di godimento di qualsiasi natura rispetto al software conferito.

(3) Il cliente non è autorizzato a mettere a disposizione di terzi o rendere accessibile il software conferitogli, e l'eventuale relativo manuale utente, ad eccezione dei propri collaboratori, neanche temporaneamente o a titolo gratuito.

(4) Il cliente non deve assolutamente modificare in nessun modo eventuali codificazioni, annotazioni sul copyright o indicazioni sulla proprietà sul software conferitogli. Il cliente non deve realizzare copia del software conferitogli, eccettuata la realizzazione di una copia di sicurezza tramite persona autorizzata a utilizzare il programma, se ciò è richiesto per assicurare l'utilizzo futuro. Il cliente non deve duplicare la documentazione relativa al software né per intero, né parzialmente tramite fotocopia, archiviazione elettronica o altro procedimento.

(5) Il disassemblaggio, il reverse engineering o la decompilazione del software è vietato/a e il cliente non provvederà né a promuoverli, né ad autorizzarli, a meno che non sussistano i presupposti ai sensi dell'art. 69, lettera e) della Legge tedesca sui diritti d'autore.

(6) Tutti i diritti di proprietà, d'autore e altri diritti di protezione commerciale relativi al software, agli aggiornamenti e alla documentazione spettano esclusivamente ad ALPMA; lo stesso vale per analogia in caso di modifiche e traduzione dei programmi.

(7) ALPMA è autorizzata a eseguire a proprie spese presso il cliente eventuali modifiche del software necessarie in seguito a pretese di diritti di protezione da parte di terzi. Da ciò al cliente non deriva nessun tipo di diritto.

Art. 16 Disposizioni finali

(1) Foro competente per tutte le controversie risultanti dal rapporto commerciale tra ALPMA e il cliente è Monaco di Baviera, Germania. Foro competente per tutte le controversie risultanti dal rapporto commerciale tra LTH Dresden e il cliente è Dresda, Germania. ALPMA e LTH sono altresì autorizzate a promuovere causa presso la sede del cliente. Sono fatte salve eventuali disposizioni di legge imperative contrarie al foro competente esclusivo.

(2) Vale esclusivamente il diritto della Repubblica Federale di Germania. Non trova applicazione il diritto di acquisto ONU (convenzione delle Nazioni Unite del 11/04/1980 sui contratti relativi all'acquisto internazionale delle merci).

(3) Nella misura in cui il contratto o queste Condizioni generali di consegna presentino lacune di regolamentazione, si considereranno convenute a copertura di tali lacune quelle regolamentazioni giuridicamente valide, che le parti avrebbero concordato in base agli obiettivi economici del contratto e allo scopo di queste Condizioni generali di consegna, qualora avessero saputo di tali lacune di regolamentazione.

(4) Qualora una singola disposizione delle presenti Condizioni generali di consegna e/o di un contratto dovesse risultare o divenire inefficace, ciò non avrà alcun effetto sulle altre disposizioni; in questo caso si considererà concordata, tra ALPMA e il cliente, una disposizione che si approssimi il più possibile a quanto i partner contrattuali avrebbero concordato sulla base degli obiettivi economici della fornitura e dello scopo delle presenti Condizioni generali di consegna.